



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrica: Lavoro

Sottorubrica: Contratto di lavoro

Data di pubblicazione: SHAB 06.01.2022

Numero di pubblicazione: AB04-0000000722

Ente di pubblicazione

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO - Gesamtarbeitsverträge PAGA, Holzikofenweg 36, 3003 Bern

Su incarico di:

Parti contraenti Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno

Contratto di lavoro Domanda intesa a modificare i decreti del Consiglio federale che confe-riscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno

Dati riguardanti il contratto di lavoro:

Le associazioni contraenti, cioè l'Associazione Holzbau Schweiz da una parte, il Sindacato Unia, il Sindacato Syna, l'Associazione svizzera dei quadri dell'edilizia e la Società svizzera degli impiegati di commercio dall'altra parte, hanno inoltrato la domanda per modificare i decreti del Consiglio federale del 25 aprile 2013, del 6 marzo 2013, del 18 agosto 2015, del 13 settembre 2016, del 10 ottobre 2017 e del 22 novembre 2022 (FF **2013** 2629, **2014** 2395, **2015** 5649, **2016** 7137, **2017** 5531, **2021** 2807) che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno: **(Modifiche disponibili nel PDF)**

Indicazioni giuridiche:

Pubblicazione secondo la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro.

Termine: 15 giorni

Scadenza del termine: 21.01.2022

Contratto di lavoro:

Domanda intesa a modificare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno

(Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro)

Le associazioni contraenti, cioè l'Associazione Holzbau Schweiz da una parte, il Sindacato Unia, il Sindacato Syna, l'Associazione svizzera dei quadri dell'edilizia e la Società svizzera degli impiegati di commercio dall'altra parte, hanno inoltrato la domanda per modificare i decreti del Consiglio federale del 25 aprile 2013, del 6 marzo 2013, del 18 agosto 2015, del 13 settembre 2016, del 10 ottobre 2017 e del 22 novembre 2022 (FF **2013** 2629, **2014** 2395, **2015** 5649, **2016** 7137, **2017** 5531, **2021** 2807) che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno:

Il resto dell'appendice 1 rimane invariato

Tabella salariale 1: salario minimo comprensivo di premio di produzione versato omogeneamente per ogni collaboratore (in CHF)

	Anni di esperienza nella funzione (art. 26 cpv. 5 CCL)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	da 10 in poi	
Apprendista carpentiere: 1° anno di apprendistato (AFC)	777.–											
Apprendista carpentiere: 2° anno di apprendistato (AFC)	1 014.–											
Apprendista carpentiere: 3° anno di apprendistato (AFC)	1 376.–											
Apprendista carpentiere: 4° anno di apprendistato (AFC)	1 757.–											
Apprendista addetto/addetta alla lavorazione del legno: 1° anno di apprendistato (CFP)	724.–											
Apprendista addetto/addetta alla lavorazione del legno: 2° anno di apprendistato (CFP)	931.–											
Aiuto carpentiere	3 981.–	4 250.–	4 384.–	4 518.–	4 608.–	4 699.–	4 790.–	4 854.–	4 923.–	4 989.–	5 055.–	
Addetto/Addetta alla lavorazione del legno CFP	3 618.–	3 831.–	4 042.–	4 253.–	4 464.–	4 699.–	4 790.–	4 854.–	4 923.–	4 989.–	5 055.–	
Carpentiere AFC	4 539.–	4 808.–	4 942.–	5 076.–	5 165.–	5 256.–	5 347.–	5 414.–	5 480.–	5 548.–	5 614.–	
Caposquadra: senza perfezionamento professionale	5 002.–	5 269.–	5 405.–	5 539.–	5 629.–	5 720.–	5 810.–	5 875.–	5 944.–	6 009.–	6 076.–	
Caposquadra: con perfezionamento professionale	5 325.–	5 592.–	5 727.–	5 860.–	5 952.–	6 041.–	6 131.–	6 197.–	6 264.–	6 330.–	6 397.–	
Capo carpentiere: senza perfezionamento professionale	5 683.–	5 953.–	6 086.–	6 221.–	6 311.–	6 400.–	6 491.–	6 559.–	6 625.–	6 691.–	6 758.–	

	Anni di esperienza nella funzione (art. 26 cpv. 5 CCL)										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	da 10 in poi
Capo carpentiere: con perfezionamento professionale	6 006.–	6 273.–	6 407.–	6 541.–	6 633.–	6 723.–	6 813.–	6 880.–	6 946.–	7 013.–	7 079.–
Tecnico del legno SSS	6 344.–	6 612.–	6 746.–	6 881.–	6 972.–	7 062.–	7 151.–	7 218.–	7 284.–	7 351.–	7 418.–
Maestro carpentiere	6 811.–	7 079.–	7 214.–	7 348.–	7 439.–	7 528.–	7 619.–	7 685.–	7 751.–	7 820.–	7 885.–
Impiegata/-o di commercio AFC	4 260.–										
Personale del settore commerciale	4 031.–										

Il resto dell'appendice 2 rimane invariato

Tabella salariale 2: determinazione del salario base nel modello con premio di produzione (in franchi)

	Anni di esperienza nella funzione (art. 26 cpv. 5 CCL)										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	da 10 in poi
Apprendista carpentiere: 1° anno di apprendistato (AFC)	777.–										
Apprendista carpentiere: 2° anno di apprendistato (AFC)	1 014.–										
Apprendista carpentiere: 3° anno di apprendistato (AFC)	1 376.–										
Apprendista carpentiere: 4° anno di apprendistato (AFC)	1 757.–										
Apprendista addetto/addetta alla lavorazione del legno: 1° anno di apprendistato (CFP)	724.–										
Apprendista addetto/addetta alla lavorazione del legno: 2° anno di apprendistato (CFP)	931.–										
Aiuto carpentiere	3 711.–	3 980.–	4 114.–	4 248.–	4 338.–	4 429.–	4 520.–	4 584.–	4 653.–	4 719.–	4 785.–
Addetto/Addetta alla lavorazione del legno CFP	3 348.–	3 561.–	3 772.–	3 983.–	4 194.–	4 429.–	4 520.–	4 584.–	4 653.–	4 719.–	4 785.–
Carpentiere AFC	4 224.–	4 493.–	4 627.–	4 761.–	4 850.–	4 941.–	5 032.–	5 099.–	5 165.–	5 233.–	5 299.–
Caposquadra: senza perfezionamento professionale	4 642.–	4 909.–	5 045.–	5 179.–	5 269.–	5 360.–	5 450.–	5 515.–	5 584.–	5 649.–	5 716.–

	Anni di esperienza nella funzione (art. 26 cpv. 5 CCL)										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	da 10 in poi
Caposquadra: con perfezionamento professionale	4 965.–	5 232.–	5 367.–	5 500.–	5 592.–	5 681.–	5 771.–	5 837.–	5 904.–	5 970.–	6 037.–
Capo carpentiere: senza perfezionamento professionale	5 283.–	5 553.–	5 686.–	5 821.–	5 911.–	6 000.–	6 091.–	6 159.–	6 225.–	6 291.–	6 358.–
Capo carpentiere: con perfezionamento professionale	5 606.–	5 873.–	6 007.–	6 141.–	6 233.–	6 323.–	6 413.–	6 480.–	6 546.–	6 613.–	6 679.–
Tecnico del legno SSS	5 924.–	6 192.–	6 326.–	6 461.–	6 552.–	6 642.–	6 731.–	6 798.–	6 864.–	6 931.–	6 998.–
Maestro carpentiere	6 351.–	6 619.–	6 754.–	6 888.–	6 979.–	7 068.–	7 159.–	7 225.–	7 291.–	7 360.–	7 425.–
Impiegata/-o di commercio AFC	4 260.–										
Personale del settore commerciale	4 031.–										

Campo d'applicazione

¹ La dichiarazione di obbligatorietà generale si applica su tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei cantoni Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura e Giura bernese.

² Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono applicabili ai datori di lavoro e ai lavoratori del settore delle costruzioni in legno (ramo carpenteria). Appartengono al settore le imprese di carpenteria, parti di imprese e gruppi di montaggio attivi nella produzione e nel montaggio o nella produzione e nella riparazione di lavori di costruzione in legno (lavori di carpenteria e prefabbricati industriali in legno). Sono incluse le seguenti attività:

- costruzione artigianale di pavimenti, pareti e tetti in legno;
- elementi prefabbricati in legno;
- lavorazione artigianale del legname;
- produzione artigianale di strutture portanti in legno;
- produzione artigianale di impianti di isolamento termico in legno;
- produzione artigianale di rivestimenti esterni ed interni in legno;
- produzione artigianale di scale in legno e trattamenti di superfici su strutture portanti e rivestimenti in legno.

³ Le imprese o parti di imprese che eseguono esclusivamente le seguenti prestazioni non rientrano nel campo d'applicazione:

- produzione e/o vendita di legno segato;
- produzione e/o montaggio di doppi fondi e pavimenti vuoti;
- produzione e/o posa di pavimenti in legno.

Non sono assoggettate nemmeno le imprese o parti di imprese che producono e vendono prodotti puramente commerciali come prodotti di segheria, materiale piallato, legno da costruzione incollato, pannelli in legno incollati, elementi di costruzione per pavimenti, pareti e tetti. Nel caso di produzione e montaggio dei prodotti citati vale il capoverso 2.

⁴ Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono applicabili a tutti i lavoratori occupati nelle imprese o nelle parti di imprese in conformità al capoverso 2, quali apprendisti ai sensi della legge sulla formazione professionale, aiuto carpentieri, addetti alla lavorazione del legno CFP, carpentieri AFC, capisquadra, capi carpentieri, tecnici SSS del legno, maestri carpentieri, impiegati di commercio AFC, stagisti in formazione e scolari, studenti e altri collaboratori con un impiego di breve durata (collaboratori nell'ambito di una riqualifica o di un riorientamento professionale).

Sono esclusi i quadri iscritti nel registro di commercio come dirigenti o come mandatari e i collaboratori che, in virtù delle modalità di assunzione, detengono

ampie competenze direttive e decisionali (membri della direzione). Gli ingegneri del legno e il personale di pulizia non sono assoggettati.

⁵ Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera¹ e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza² valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica Nazionale del CCL.

⁶ L'obbligatorietà generale è valida fino al 31 dicembre 2022.

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere motivate e presentate in 5 esemplari entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, all'ufficio qui sotto indicato.

3003 Berna, il 6 gennaio 2022

SECO – Direzione del lavoro

¹ RS 823.20

² ODist, RS 823.201